

# L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2023

### Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 e 18 aprile 2023

Con due provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 e 18 aprile 2023 sono state definite le tempistiche, le modalità di accesso e le regole per le deleghe della dichiarazione precompilata 2023.

In particolare, dal pomeriggio di martedì 2 maggio le dichiarazioni già compilate dall'Agenzia delle Entrate possono essere consultate, mentre da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni quest'anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità, a partire dal 20 aprile scorso, di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall.

## CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 19 aprile 2023

Come noto, la legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto, in alternativa agli istituti di definizione agevolata previsti dall'articolo 1, commi da 186 a 205, la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo "fuori udienza" con il beneficio di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e l'ulteriore vantaggio di un'ampia rateazione degli importi dovuti (commi da 206 a 212 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023). A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 17, comma 2 del DL n. 34/2023, la procedura conciliativa "fuori udienza" è stata estesa alle controversie fiscali pendenti al 15 febbraio 2023 anziché al 1° gennaio 2023 e il termine per la sottoscrizione dell'accordo è prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Tanto premesso, con la Circolare n. 9/E del 19 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull'istituto in parola, nonché indicazioni relative ad alcuni profili procedurali. Tra questi, con riferimento alla pendenza della lite, si segnala che l'Agenzia delle Entrate ritiene sufficiente che alla data del 15 febbraio 2023, indicata dal legislatore con il nuovo DL n. 34/2023, sia stata effettuata la notifica del ricorso alla controparte, non essendo richiesto per la definizione della lite che alla medesima data sussista anche l'ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.

## ROTTAMAZIONE QUATER - DOMANDE DI ADESIONE FINO AL 30 GIUGNO 2023

### Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 aprile 2023

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato n. 68 del 21/04/2023, ha annunciato che è differito al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater), attualmente fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252 della Legge n. 197/2022). Pertanto i contribuenti avranno a disposizione due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura di rottamazione.

Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata.

Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitterà al 31 ottobre 2023.

## TREGUA FISCALE - LEGGE DI BILANCIO 2023

### Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 306/E del 24 aprile 2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 306 del 24 aprile 2023, ha chiarito che l'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie si applica solo alle liti in cui l'Agenzia sia stata chiamata in giudizio: non sono incluse nell'istituto definitorio quelle controversie in cui l'Agenzia non è destinataria dell'atto di impugnazione, non è stata chiamata in giudizio o non è intervenuta volontariamente.

Pertanto, per identificare le liti definibili occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, l'Agenzia delle Entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.

## INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) – INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI AFFIDABILITÀ

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2023

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 27 aprile 2023 ha individuato, con riferimento ai soggetti ISA, i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali di cui all'articolo 9-bis, comma 11 (alle lettere da a) ad f)), del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50.

In particolare, il documento individua e analizza i criteri di accesso al regime premiale dello scorso anno e stabilisce che il giudizio di affidabilità potrà essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta in corso e quello precedente.



## DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI – PRESUPPOSTI

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 307 del 27 aprile 2023

Con la risposta n. 307 del 27 aprile 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'esistenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).

Come noto, la suddetta definizione agevolata si applica alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, oppure recapitate successivamente a tale data.

Nell'ipotesi in cui il cui pagamento rateale delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni sia ancora in corso, la nuova disposizione prevede che il beneficio in parola possa essere applicato al debito residuo. Al riguardo, nella risposta in oggetto, l'Agenzia chiarisce che ai fini della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, per "rateazioni in corso al 1° gennaio 2023" si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.

## L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confindustria

## INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DELL'ACQUIRENTE NELLO SCONTRINO FISCALE

**DOMANDA** Si chiede di sapere se è necessario indicare il codice fiscale dell'acquirente nello scontrino fiscale per pagamenti oltre un determinato importo.

**RISPOSTA** L'obbligo di inserimento del codice fiscale del cliente all'interno dello scontrino fiscale era contemplato dall'art. 21 del D.L. n. 78 del 2010, per le operazioni superiori a 3.600 euro. Ad oggi, tuttavia, detto obbligo non è più vigente, a seguito dell'abrogazione del citato articolo ad opera della Legge di Bilancio per il 2018. Sul tema, si ritiene opportuno segnalare i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nelle Faq allegate all'ultimo aggiornamento della guida al bonus mobili, con cui è stato chiarito che, nel caso dell'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all'agevolazione, ai fini della detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Nell'ipotesi in cui, invece, viene omesso il codice fiscale, in caso di acquisto tramite carta, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora). Si ritiene, dunque, che tali chiarimenti siano validi anche per l'acquisto di altri beni per i quali è possibile usufruire della detrazione fiscale.



## RECUPERO ECCELENZE RITENUTE

**DOMANDA** Si chiede di sapere quale codice tributo deve essere utilizzato per il recupero di ritenute versate in eccesso.

**RISPOSTA** Per consentire ai sostituti d'imposta di compensare, mediante il modello F24, le eccedenze di versamento delle ritenute in parola, occorre utilizzare il codice tributo "1627" denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014".

## SANATORIA FORMALE FATTURE ELETTRONICHE

**DOMANDA** La sanatoria formale del costo di 200 euro sana anche i tardivi invii di fatture che non hanno inciso sulle liquidazioni IVA?

**RISPOSTA** L'invio in ritardo allo Sdi di una fattura elettronica è un mero «errore formale» e può quindi essere sanato, se la fattura è inclusa nella liquidazione Iva e l'imposta è versata. Tale aspetto ha trovato risposta nella circolare 6/E sulla tregua fiscale varata il 20 marzo dalle Entrate.

Nel medesimo documento di prassi è stato anche precisato che i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all'Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell'IVA dovuta, costituiscono una violazione formale.



## RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

**DOMANDA** Si può accedere al ravvedimento operoso speciale per situazioni che sarebbero oggetto in futuro di verifica ai sensi degli articoli di 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 o 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (controlli formali)?

**RISPOSTA** Con la circolare n. 2/2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono definibili con il ravvedimento operoso speciale in commento le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le violazioni formali (articolo 36-ter del D.P.r. n. 600/1973).

## TASSAZIONE SOSTITUTIVA DELLE MANCE NEL SETTORE RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

---

**DOMANDA** Su quale anno si calcola il limite delle mance del 25 per cento del reddito percepito? E su quale quello del reddito di 50.000€?

**RISPOSTA** Come noto, la legge di Bilancio 2023 ha previsto un meccanismo di detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande (alberghi, bar, ristoranti). Le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - acquisite tramite il datore di lavoro, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici - costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito per le relative prestazioni di lavoro.

La detassazione si applica nel solo settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro.

Il limite del 25 per cento del reddito percepito e il limite del reddito di 50.000€ sono calcolati prendendo come riferimento i redditi percepiti nell'anno precedente.



## TASSAZIONE SOSTITUTIVA DELLE MANCE NEL SETTORE RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

---

**DOMANDA** Se durante l'anno un dipendente aveva diversi datori di lavoro o quando il contratto viene rinnovato o prorogato, si deve fare il conguaglio a fine anno?

**RISPOSTA** Trattandosi di somme soggette all'imposta sostitutiva del 5%, se nel corso dell'anno vi sono stati cambiamenti nel rapporto di lavoro (cambio di lavoro o rinnovi del contratto), considerato che l'imposta è dovuta sempre nella stessa misura del 5%, non dovrà essere effettuato alcun conguaglio, sempreché siano rispettate le condizioni previste dalla norma.